



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE
Piazzale Repubblica Argentina, 3 – c/o Casa dello Sport C.O.N.I – 33100 Udine
Tel. +39 0432 227804 – Fax 0432 204195
Email: dp.udine@lnd.it PEC: dp.udine.lndfvg@pec.it
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>



STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 01/06/2023

Sommario

COMUNICAZIONI L.N.D.	3
COMUNICATO UFFICIALE N. 357 DELLA L.N.D. – CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI FASE NAZIONALE QUARTI DI FINALE ANDATA	3
COMUNICATO UFFICIALE N. 361 DELLA L.N.D. – CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI FASE NAZIONALE QUARTI DI FINALE RITORNO	3
COMUNICATO UFFICIALE N. 362 DELLA L.N.D. – GARE SPAREGGIO PROMOZIONE SECONDE CLASSIFICATE CAMPIONATI DI ECCELLENZA	3
CIRCOLARE N. 89 DELLA L.N.D. – TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING	3
CIRCOLARE N. 90 DELLA L.N.D. – CENTRO STUDI TRIBUTARI	3
COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE	3
SEGRETERIA	3
COPPA REGIONE SOCIETÀ DI SECONDA CATEGORIA 2022/2023	3
CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2022/2023 – FASE PLAY OFF	4
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2022/2023 – FASE PLAY OFF	4
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2022/2023 – FASE PLAY OFF	5
PROMOZIONI AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023	5
RETROCESSIONI AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023	7
CONVOCAZIONE SELEZIONE IN PREVISIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL TORNEO EUROPEADA 2024	8
COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE	9
RITIRO CARTELLINI	9
COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE	9
SEGRETERIA	9
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 16	9

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 15.....	10
CAMP ESTIVI E CENTRI ESTIVI	11
OPEN DAY 2023	11
TORNEI AUTORIZZATI	12
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	12
SEGRETERIA.....	12
TROFEO GRASSROOTS CHALLENGE CATEGORIA PULCINI.....	12
FESTA REGIONALE PRIMI CALCI 2023 (GIÀ FUN FOOTBALL)	13
TORNEI AUTORIZZATI.....	13
GIUSTIZIA SPORTIVA	14
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	19

COMUNICAZIONI L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE N. 357 DELLA L.N.D. – CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI FASE NAZIONALE QUARTI DI FINALE ANDATA

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 357 della L.N.D. dd. 25/05/2023, inerente l'oggetto.

COMUNICATO UFFICIALE N. 361 DELLA L.N.D. – CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI FASE NAZIONALE QUARTI DI FINALE RITORNO

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 361 della L.N.D. dd. 29/05/2023, inerente l'oggetto.

COMUNICATO UFFICIALE N. 362 DELLA L.N.D. – GARE SPAREGGIO PROMOZIONE SECONDE CLASSIFICATE CAMPIONATI DI ECCELLENZA

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 362 della L.N.D. dd. 30/05/2023, inerente l'oggetto.

CIRCOLARE N. 89 DELLA L.N.D. – TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 89 della L.N.D. dd. 31/05/2023, inerenti l'oggetto.

CIRCOLARE N. 90 DELLA L.N.D. – CENTRO STUDI TRIBUTARI

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 90 della L.N.D. dd. 31/05/2023, inerenti "Conversione in legge 26 maggio 2023 n. 56 del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, recante Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (cd. Decreto Bollette)".

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

Segreteria

COPPA REGIONE SOCIETÀ DI SECONDA CATEGORIA 2022/2023

Alla luce dei risultati conseguiti nelle gare di SEMIFINALE si sono qualificate per la FINALE della manifestazione di cui all'oggetto le società:

BERTIOLO - PRAVIS 1971

Le squadre si affronteranno

DOMENICA 04/06/2023 ore 17:00

Campo neutro di Via Cellina a Morsano al Tagl.to (PN)

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari da 15' l'uno; in caso di ulteriore parità si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2022/2023 – FASE PLAY OFF

A seguito dello svolgimento dei Play Off di Promozione, trascriviamo, di seguito, la graduatoria per le ammissioni al Campionato di Eccellenza 2023/2024 precisando che, allo stato, i posti a disposizione risultano essere **n. 1:**

1. **RIVE D'ARCANO FLAIBANO**
2. LAVARIAN MORTEAN ESPERIA
3. U.FINCANTIERI MONFALCONE
4. CASARSA
5. COMUNALE FONTANAFREDDA
6. OL3
7. PRIMOREC 1966
8. SACILESE

Si ricorda che, come già pubblicato sul C.U. n. 17 dd. 01.09.2022, tutte le società partecipanti ai Play Off **dovranno entro e non oltre VENERDI' 07 LUGLIO 2023 comunicare per iscritto la loro intenzione o meno di accettare il ripescaggio nella categoria superiore.**

La mancanza di tale comunicazione verrà considerata silenzio-assenso.

Non verrà presa in considerazione, da parte del Comitato Regionale, nessuna comunicazione successiva alla data del 07.07.2023.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2022/2023 – FASE PLAY OFF

A seguito dello svolgimento dei Play Off di Prima Categoria, trascriviamo, di seguito, la graduatoria per le ammissioni al Campionato di Promozione 2023/2024 precisando che, allo stato, i posti a disposizione risultano essere **n. 2:**

1. **CALCIO AVIANO**
2. **AURORA BUONACQUISTO**
3. TRIESTE VICTORY ACADEMY
4. AZZURRA
5. UNIONE SMT CALCIO
6. TRIVIGNANO
7. ISONTINA
8. S.QUIRINO
9. FULGOR
10. VALLENONCELLO
11. DEPORTIVO JUNIOR
12. ISONZO

Si ricorda che, come già pubblicato sul C.U. n. 17 dd. 01.09.2022, tutte le società partecipanti ai Play Off **dovranno entro e non oltre VENERDI' 07 LUGLIO 2023 comunicare per iscritto la loro intenzione o meno di accettare il ripescaggio nella categoria superiore.**

La mancanza di tale comunicazione verrà considerata silenzio-assenso.

Non verrà presa in considerazione, da parte del Comitato Regionale, nessuna comunicazione successiva alla data del 07.07.2023.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2022/2023 – FASE PLAY OFF

A seguito dello svolgimento dei Play Off di Seconda Categoria, trascriviamo, di seguito, la graduatoria per le ammissioni al Campionato di Prima Categoria 2023/2024 precisando che, allo stato, i posti a disposizione risultano essere **n. 5**:

- 1. BARBEANO**
- 2. BREG**
- 3. NIMIS**
- 4. LIVENTINA S.ODORICO**
- 5. POL. FLAMBRO**
6. SERENISSIMA PRADAMANO
7. REAL CASTELLANA
8. OPICINA
9. MORUZZO
10. UNIONE FRIULI ISONTINA
11. BERTIOLO
12. UNIONE CALCIO 3 STELLE
13. REANESE
14. AUDAX SANROCCHESSE
15. CALCIO SAN LEONARDO
16. SPILIMBERGO
17. CASTIONESE
18. LA FORTEZZA GRADISCA
19. MORSANO AL TAGL.TO
20. TORRE TC
21. CHIAVRIS
22. ARTENIESE
23. VALVASONE ASM
24. VESNA

Si ricorda che, come già pubblicato sul C.U. n. 17 dd. 01.09.2022, tutte le società partecipanti ai Play Off **dovranno entro e non oltre VENERDI' 07 LUGLIO 2023 comunicare per iscritto la loro intenzione o meno di accettare il ripescaggio nella categoria superiore.**

La mancanza di tale comunicazione verrà considerata silenzio-assenso.

Non verrà presa in considerazione, da parte del Comitato Regionale, nessuna comunicazione successiva alla data del 07.07.2023.

PROMOZIONI AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Di seguito pubblichiamo l'elenco delle società promosse al termine della Stagione Sportiva 2022/2023:

AMMESSA AL CAMPIONATO DI SERIE D

APC CHIONS
(Vincente Eccellenza)

AMMESSE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA:

ASD TOLMEZZO CARNIA
(Vincente Promozione Girone "A")

ASD AZZURRA PREMARIACCO
(Vincente Promozione Girone "B")

AMMESSE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE:

ASD RIVE D'ARCANO FLAIBANO
(Vincente Play Off Promozione)

AC CORDENONESE 3S
(Vincente 1^ Categoria Girone "A")

ASD BUIESE
(Vincente 1^ Categoria Girone "B")

ASD FIUMICELLO 2004
(Vincente 1^ Categoria Girone "C")

ASD CALCIO AVIANO
(Vincente Play Off 1^ Categoria)

ASD AURORA BUONACQUISTO
(Vincente Play Off 1^ Categoria)

AMMESSE AL CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA:

ASD PRAVIS 1971
(Vincente 2^ Categoria Girone "A")

ASD GRIGIONERI SAVORGNANO
(Vincente 2^ Categoria Girone "B")

ASD CUSSIGNACCO CALCIO
(Vincente 2^ Categoria Girone "C")

ASD UNION 91
(Vincente 2^ Categoria Girone "D")

ASD MANZANESE CALCIO
(Vincente 2^ Categoria Girone "E")

ASD MUGGIA 2020
(Vincente 2^ Categoria Girone "F")

ASD BARBEANO
(Vincente Play Off 2^ Categoria)

ASD BREG
(Vincente Play Off 2^ Categoria)

ASD NIMIS
(Vincente Play Off 2^ Categoria)

ASD LIVENTINA S.ODORICO
(Vincente Play Off 2^ Categoria)

ASD POL. FLAMBRO
(Vincente Play Off 2^ Categoria)

RETROCESSIONI AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Di seguito pubblichiamo l'elenco delle società retrocesse al termine della Stagione Sportiva 2022/2023:

RETROCESSE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE:	ASD NK KRAS REPEN (20^ class. ECCELLENZA)
	ASD FORUM JULII CALCIO (19^ class. ECCELLENZA)
	ASD PRO CERVIGNANO MUSCOLI (18^ class. ECCELLENZA)
	ASD VIRTUS CORNO (17^ class. ECCELLENZA)
RETROCESSE AL CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA:	ASD SARONECANEVA (16^ class. PROMOZIONE Girone "A")
	ASD SANTAMARIA (16^ class. PROMOZIONE Girone "B")
	ASD CALCIO BANNIA (15^ class. PROMOZIONE Girone "A")
	ASD AQUILEIA (15^ class. PROMOZIONE Girone "B")
	ASD AZZANESE (14^ class. 1^ CATEGORIA Girone "A")
	ASD MARIANO (a seguito Play Out)
RETROCESSE AL CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA:	ASD UNION PASIANO (16^ class. 1^ CATEGORIA Girone "A")
	ASD TORREANESE (16^ class. 1^ CATEGORIA Girone "B")
	USD BISIACA ASD (16^ class. 1^ CATEGORIA Girone "C")
	ASD MONTEREALE VALCELLINA (15^ class. 1^ CATEGORIA Girone "A")
	ASD PALMARKET PAGNACCO (15^ class. 1^ CATEGORIA Girone "B")
	ASD ISM GRADISCA (15^ class. 1^ CATEGORIA Girone "C")

ASD TAGLIAMENTO
(14^ class. 1^ CATEGORIA Girone "A")

ASD TARCENTINA
(14^ class. 1^ CATEGORIA Girone "B")

CSD ZARJA ASD
(14^ class. 1^ CATEGORIA Girone "C")
ASD COMUNALE LESTIZZA
(a seguito Play Out)

ASD RIVIERA
(a seguito Play Out)

ASD DOMIO
(a seguito Play Out)

CONVOCAZIONE SELEZIONE IN PREVISIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL TORNEO EUROPEADA 2024

Su indicazione del Selezionatore designato, Mario Adamič, i sottosegnati calciatori sono convocati il giorno **Martedì 6 Giugno 2023 alle ore 19.00** presso il **Campo Sportivo di Via I° Maggio a Savogna d'Isonzo (GO)** per una seduta di allenamento:

SI RACCOMANDA DI PRESENTARSI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA CONVOCAZIONE.

- 1. Documento di Identità Personale;**
- 2. Copia Certificato Medico di idoneità agonistica.**

AZZURRA	Semolič Nikolas
BREG	Čermelj Jan
FORUM JULII CALCIO	Tull Samo
MLADOST SZ	Furlan Samuel
NK KRAS REPEN	Kocman Ivan, Pitacco Dennis, Simeoni Stefano, Taucer Nicholas
PRIMOREC 1966	Ferluga Samuel
PRIMORJE 1924	Pahor Kevin
PRO GORIZIA	Luka Predan, Patrik Sambo
SAN LUIGI CALCIO	Ferluga Erik, Sancin Emil, Žagar Saša
SISTIANA-SESLJAN:	Colja David, Colja Erik, Gotter Hervè Mattia, Tomasetig Samo
SOVODNJE:	Feri Daniel, Juren Martin
VESNA	Antonič Marko, Košuta Jan, Leban Erik, Renar Thomas, Skerk Liam
ZARJA	Malalan Nikolaj, Racman Patrik
ZAULE RABUIESE	Razem Mattia

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione telefonica, e comunque **ENTRO LE ORE 12.00 DI LUNEDÌ 5 GIUGNO 2023** al Selezionatore Sig. MARIO ADAMIČ Tel 333/3508920 inviando nel contempo una e-mail all'indirizzo agonistica.fvg@lnd.it motivando l'assenza.

Si ricorda comunque che, fermo il predetto obbligo di comunicazione e salvo diverso accordo con il Selezionatore, **in caso di infortunio i calciatori dovranno presentarsi ugualmente** per gli opportuni accertamenti da parte dello Staff medico e sanitario incaricato, portando con se il certificato medico relativo all'infortunio.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 33 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE

RITIRO CARTELLINI

Si informa che i cartellini delle sotto elencate Società sono disponibili per il ritiro:

ARTENIESE, ATL. PASIAN DI PRATO, CENTRO SEDIA, COM. LESTIZZA, COSEANO, FULGOR, MALISANA, MARANESE, NIMIS, OL3, POZZUOLO, RANGERS, RISANESE, RIVOLTO, SAN DANIELE, SEDEGLIANO, SERENISSIMA PRADAMANO, TARCENTINA, TORRENANESE, TRICESIMO, UDINE CITY FUTBOL SALA, UNION MARTIGNACCO, UNIONE BASSO FRIULI, VALNATISONE.

COMUNICAZIONI ATTIVITÀ GIOVANILE

Segreteria

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 16

Su indicazione dei Selezionatori Regionali, in preparazione al Torneo **EUSALP** che si disputerà dal **14 al 18 giugno 2023** a Tione di Trento, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno: **MARTEDI' 6 GIUGNO 2023 entro le ore 15.30 presso il campo sportivo Comunale di Santa Maria la Longa (UD) – Via Silose (Terreno erba artificiale)**

SI RACCOMANDA DI PRESENTARSI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA CONVOCAZIONE

1. Copia Certificato Medico di idoneità agonistica
2. Copia documento d'identità personale

Anticipando la documentazione tramite e-mail: rappresentativevg@gmail.com;

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del C.R. muniti del proprio materiale sportivo (parastinchi obbligatori) - Il C.R. fornirà le casacche per l'allenamento.

ANCONA LUMIGNACCO	DEL PINO Lorenzo***, KUMI Ronard Nana, TOFFOLINI Danyel
CJARLINS MUZANE	CHIAPPO Samuele, CARPIN Tommaso, ASSENZA Samuele
COM. FIUME V.BANNIA	SCAPOLAN Nicola***, ROVEDO Alessandro
DONATELLO	DI LITTA Leonardo***, PALMISCIANO Andrea, PITTILINO Filippo Diego, D' ANGELO Davide
MANZANESE CALCIO	VENTICINQUE Stefano, PARAVANO Cristofer
POLISPORTIVA CODROIPO	MOLETTA Francesco
SAN LUIGI CALCIO	TAVERNA Edoardo, ZECCHINI Federico
SANGIORGINA	MUJO Aleksander***, MUSURUANA Alan
SANVITESE	BRUSUT Mattia, BORTOLUSSI Andrea, ALTAN Alessandro, PESCHIUTTA Luca
TOLMEZZO CARNIA	MADI Nassim

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque ENTRO LE ORE 15.00. DI LUNEDÌ 5 GIUGNO 2023, inviando una e-mail all'indirizzo rappresentativevg@gmail.com motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 15

Su indicazione del Sig. PISANO Marco, in preparazione al Torneo “**B.PIRAS**” che si disputerà dal **11 al 17 giugno 2023** a Castiadas (Sud della Sardegna), i sottoindicati calciatori sono convocati per i giorni:

- **Mercoledì 7 Giugno 2023 entro le ore 15.30**
- **Venerdì 9 Giugno 2023 entro le ore 15.30**

presso il campo sportivo Comunale di Santa Maria la Longa (UD) – Via Silose (Terreno erba artificiale)

SI RACCOMANDA DI PRESENTARSI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA CONVOCAZIONE

1. Copia Certificato Medico di idoneità agonistica (i sotto segnati calciatori***)
2. Copia documento d'identità personale

Anticipando la documentazione tramite e-mail: rappresentativevg@gmail.com;

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del C.R. muniti del proprio materiale sportivo (parastinchi obbligatori) - Il C.R. fornirà le casacche per l'allenamento.

ANCONA LUMIGNACCO	SAVORGNANI Samuele, FIORINO Alberto
AZZURRA	FAJT Gabriel
CASARSA	MUSSIO Mauro
CORMONESE	MEDEOT Mattia***, OMIZZOLO Ruben, GLEREAN Eric
DONATELLO	DI CHIARA Andrea, CARRILLO Pietro, TRIGLIONE Michele
SACILESE	VERARDO Riccardo
SAN LUIGI CALCIO	BIGNAMI Alessandro, PIRAN Tommaso, CIUBOTARU Darius
SAN DANIELE CALCIO	POLLA Matteo
SANGIORGINA	BROCHETTA Davide
SANVITESE	GROSSO Andrea
TAMAI	PERCJA Enver Eduardo
TRIESTE VICTORY ACADEMY	JAGUST Max, SAMBALDI Zeno

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque ENTRO LE ORE 12.00 DI LUNEDÌ 5 GIUGNO 2023, inviando una e-mail all'indirizzo rappresentativevg@gmail.com motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

CAMP ESTIVI E CENTRI ESTIVI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

Viste le richieste che già arrivano all'ufficio della FIGC Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia circa CAMP ESTIVI / CENTRI ESTIVI e OPEN DAY per l'estate 2023, preme ricordare che la normativa attualmente vigente è quella pubblicata sul CU SGS n.1 del 1 luglio 2022, richiamata anche nel CU FVG n. 5 del 14/7/2022, ed in particolare:

tutte le società affiliate che svolgono la propria attività all'interno della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i principi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, **utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica al consueto indirizzo (friuliveneziagiulia.sgs@figc.it)**.

Qualora i Centri Estivi o Camp Estivi vengano organizzati in differenti regioni la mail dovrà essere inviata direttamente al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

sgs.segreteria@figc.it

sgs.attivitadibase@figc.it

La comunicazione dovrà essere effettuata **almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività del Centro/Camp**, seguendo le procedure esposte nel CU n.1 SGS ed utilizzando il Modulo Fac-Simile allegato al CU SGS n. 1 del 1/7/2022 (link: [Comunicato Ufficiale N. 1 FIGC 2022/2023 | FIGC](#)), prevedendo l'inizio dell'attività dei Camp Estivi non prima del 11 Giugno 2023 (fine lezioni dell'anno scolastico).

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico pubblicherà nella sezione COMUNICAZIONI del sito web FIGC (<https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/friuli-veneziasgiulia/comunicazioni>) apposita nota informativa con elenco dei Centri/Camp Estivi organizzati dalle Società affiliate alla FIGC e regolarmente comunicati.

OPEN DAY 2023

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

A seguito di quanto specificato nel CU FVG n.133 del 10/6/2022 e nel CU SGS n.1 per la s.s. 2022/23 circa i cosiddetti OPEN DAY, a cui si rimandano gli interessati che intendono organizzarli, si comunica che l'elenco degli Open Day regolarmente dichiarati sarà pubblicato a cura della FIGC Settore Giovanile e Scolastico (SGS) del Friuli Venezia Giulia sia sul Comunicato Ufficiale regionale, sia sul sito della FIGC nella pagina del SGS FVG alla voce "comunicazioni" il cui link è il seguente:

(<https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/friuli-veneziasgiulia/comunicazioni/>)

Si allega al presente CU l'elenco aggiornato al 29/5/2023.

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Trofeo Niveo Paravano	Allievi U17	Regionale	06/06/23	10/06/23	Buttrio
Trofeo Walter Mocchiutti	Giovanissimi U15	Regionale	05/06/23	09/06/23	Buttrio

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

TROFEO GRASSROOTS CHALLENGE CATEGORIA PULCINI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

Il Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti e, per la parte tecnica, il Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia hanno organizzato una Manifestazione dedicata alla categoria Pulcini denominata **Pulcini #GrassrootsChallenge** che si è svolta domenica 21 maggio 2023 presso il Campo Sportivo di Magnano in Riviera (UD), come da CU FVG n. 117 del 19/05/2023. Le Società presenti sono state le seguenti:

DELEGAZIONE DI UDINE: Donatello Calcio SSD, ASD Union Martignacco

DELEGAZIONE DI PORDENONE: ASD Fiume Veneto Bannia

DELEGAZIONE DI TRIESTE: US Triestina Calcio 1918

DELEGAZIONE DI GORIZIA: ASD Unione Friuli Isontina

La società **Donatello Calcio SSD** parteciperà al Grassroots Festival che si terrà a Coverciano (FI) nel weekend del 17-18 Giugno.

Di seguito i dettagli della graduatoria della Festa Regionale:

	DONATELLO CALCIO SSD	ASD FIUME VENETO BANNIA	US TRIESTINA CALCIO 1918	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA	ASD UNION MARTIGNACC O
Giochi	12	10	8	0,5	9,5
7c7	15	15	12	6	12
Partecipazioni	8	8	8	4	12
Fair Play	0	0	0	0	0
TOTALE	35	33	28	10,5	33,5

A tutte le giovani calciatrici e a tutti i giovani calciatori partecipanti, il plauso dei collaboratori della FIGC Settore Giovanile e Scolastico.

Un ringraziamento particolare alla società ASD Magnano per avere messo a disposizione le proprie strutture.

FESTA REGIONALE PRIMI CALCI 2023 (GIÀ FUN FOOTBALL)

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, prof. Giovanni Messina:

Come già comunicato precedentemente (CU FVG n.101 del 13/4/2023 e successive integrazioni), nell'ambito delle Feste Regionali 2023 per l'Attività di Base organizzate dal Comitato Regionale LND e, per la parte tecnica, dal Settore Giovanile e Scolastico, **domenica 4 giugno 2023 si terrà la Festa Regionale Primi Calci (già FUN FOOTBALL) presso gli impianti sportivi di Prata di Pordenone (PN), in via Opitergina.**

La manifestazione è riservata ai bambini e alle bambine nati negli anni 2014, 2015 e 2016 (dopo il compimento del 6° anno di età).

Si integra quanto già comunicato (CU 117 del 19/5/2023) allegando al presente CU la lista delle squadre iscritte secondo le modalità precedentemente comunicate.

Si precisa che saranno ammessi nel recinto di gioco esclusivamente i giovani calciatori e le giovani calciatrici regolarmente inseriti nella lista gara (non esiste un numero massimo di giovani da inserire in lista).

Saranno ammessi nel recinto di gioco esclusivamente i Dirigenti inseriti nella lista gara. **Il numero massimo di Dirigenti ammessi** è in rapporto al numero di giovani calciatori/giovani calciatrici, come specificato in tabella:

n° di giovani in lista	Da 1 a 9	Da 10 a 14	Da 15 a 19	Da 20 a 24	Da 25 a 29
n° di Dirigenti ammessi	2	3	4	5	6

Per eventuali informazioni è possibile contattare i Referenti Tecnici della manifestazione, ai seguenti recapiti:

- Delegato Regionale per l'Attività di Base del SGS, prof. Carlo Giorgiutti cell. 338 2226102

(base.friuliveneziagiuliasgs@figc.it)

- Vice Delegato Regionale per l'Attività di Base del SGS, prof. Eric Iansig cell. 347 5263515

(base.friuliveneziagiuliasgs@figc.it)

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
ASD Santamaria	Esordienti misti	Regionale	05/06/23	17/06/23	Santamaria
ASD Santamaria	Pulcini C5	Regionale	05/06/23	17/06/23	Santamaria
Sangiorgina	Esordienti misti	Regionale	06/06/23	10/06/23	Sangiorgina
21° Città di Pagnacco	Pulcini misti	Provinciale	09/06/23	11/06/23	Palmarket Pagnacco
21° Città di Pagnacco	Pulcini 1° anno	Provinciale	09/06/23	11/06/23	Palmarket Pagnacco
1° Pecile Mario	Esordienti 2° anno	Regionale	11/06/23	//	Pro Fagagna
1° Giuseppe Morigi	Pulcini 2° anno	Regionale	11/06/23	//	Manzanese
1° Torneo 3 Stelle	Esordienti misti	Provinciale	18/06/23	//	U. Calcio 3 Stelle
1° Torneo 3 Stelle	Pulcini misti	Provinciale	11/06/23	//	U. Calcio 3 Stelle
28° Città di Pagnacco	Esordienti 1° anno	Provinciale	19/06/23	21/06/23	Palmarket Pagnacco
28° Città di Pagnacco	Esordienti misti	Provinciale	19/06/23	21/06/23	Palmarket Pagnacco
1° Carlo Miani	Pulcini misti Femm	Regionale	02/06/23	//	Centro Sedia Calcio

GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo Territoriale avv. Elena Biasutti e il Sostituto Giudice Sportivo dott. Vera Facchinutti, assistiti dal referente dell'A.I.A. sig. Baratto Roberto, hanno adottato i seguenti provvedimenti:

TORNEO BERNARDIS SCUSSOLINO UNDER 19

GARE DEL 29/05/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BERNARDO MARCO (RIVOLTO)

TORNEO MEMORIAL M. e V. DI GIUSTO UNDER 19

GARE DEL 28/05/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 20/6/2023

MATTIUSSI ALESSANDRO (SERENISSIMA PRADAMANO)

Espulso perché proferiva un'espressione ingiuriosa all'indirizzo del Direttore di gara. Alla notifica del provvedimento proferiva altresì un'espressione irrispettosa.

TORNEO RIGIOCHIAMO A CALCIO UNDER 17

GARE DEL 23/05/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR ART.14)

BIERTI EMANUELE

(BUIESE)

KAJA KEVIN

(UDINE UNITED RIZZI CORMOR)

GARE DEL 27/05/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COCHIOR THOMAS

(OL3)

DE MARCO ELIA

(OL3)

TORNEO U. CONTIN UNDER 17

GARE DEL 27/05/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LENA RICCARDO

(UNIONE BASSO FRIULI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR ART.14)

FRANCO NOE

(FORUM JULII)

TORNEO ENERGY CUP UNDER 16

GARE DEL 21/05/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR ART.14)

MUSCARIELLO LEONARDO (ANCONA LUMIGNACCO)

TORNEO 1° ROBERTO FERRARA UNDER 16

GARE DEL 26/05/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR ART.14)

DIMITRIJEVIC BOJIAN (U.S. TRIESTINA CALCIO 1918)

TORNEO TRE STELLE UNDER 15

GARE DEL 28/05/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MECO KLODIAN (SPILIMBERGO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ALIU KRISTI (U.C. 3 STELLE)

TORNEO R. BIRRI UNDER 15

GARE DEL 29/05/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BELLOTTO GABRIELE (UNIONE BASSO FRIULI)

TORNEO NATIONAL CUP UNDER 15

GARE DEL 28/05/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SERRA CRISTIAN (ANCONA LUMIGNACCO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR ART.14)

TREVISAN CRISTIAN (TORRE)

TORNEO DEL CENTENARIO UNDER 15

GARE DEL 24/05/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR ART.14)

DEL GIUDICE MATTIA (RIVOLTO)

TORNEO RIGIOCHIAMO A CALCIO UNDER 15

GARE DEL 24/05/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR ART.14)

COCHIOR THOMAS	(OL3)	ELEZI FLAVIO	(CUSSIGNACCO)
DE FALCO VITTORIO	(CUSSIGNACCO)		

GARE DEL 26/05/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RACCIS NICHOLAS (AZZURRA PREMARIACCO)

TORNEO CITTA' DI SAN GIORGIO UNDER 14

GARE DEL 22/05/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

AMMONIZIONE

ANCONA LUMIGNACCO

Perché, a gara terminata, un proprio sostenitore proferiva espressioni ingiuriose all'indirizzo del Direttore di gara.

GARE DEL 27/05/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR ART.14)

GRILLO LORENZO

(CORMONESE)

TORNEO F. ZUCCHERI UNDER 14

GARE DEL 27/05/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BREMINI NICCOLO

(SANT'ANDREA SAN VITO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR ART.14)

TCHOUA BATCHAYA

(SAN LUIGI)

GARE DEL 25/05/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR ART.14)

MARCON FILIPPO

(FONTANAFREDDA)

SPINELLI FEDERICO

(FONTANAFREDDA)

AGLIOTTONE GIOELE

(MANZANESE)

SCAPATI MATTEO

(U. FINC. MONFALCONE)

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e componente

avv. Severino Lodolo, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 11.05.2023, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), con il collegamento da remoto del presidente e all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento TFT-SD 15/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Jimmy Samir Rosero Arboleda, Alessandro Ietri, ASD LAVARIAN MORTEAN ESPERIA

Il deferimento. Con comunicazione dd 15.03.2023 ritualmente notificata agli interessati, il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva avanti al Tribunale Federale Territoriale Friuli Venezia Giulia:

1.- il sig. **Jimmy Samir Rosero Arboleda**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Lavarian Morteian Esperia, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva *"per avere lo stesso in data 22.10.2022, al termine della gara A.S.D. Lavarian Morteian Esperia – A.S.D. Azzurra Premariacco valevole per il campionato di Promozione, colpito con un pugno al volto il calciatore sig. Michele Nardella, tesserato per la A.S.D. Azzurra Premariacco, provocandogli un trauma zigomatico con prognosi di 8 giorni"*;

2.- il sig. **Alessandro Ietri**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Lavarian Morteian Esperia per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva *"per avere lo stesso in data 22.10.2022, al termine della gara A.S.D. Lavarian Morteian Esperia – A.S.D. Azzurra Premariacco valevole per il campionato di Promozione, proferito le seguenti espressioni all'indirizzo del calciatore sig. Michele Ciriaco, tesserato per la A.S.D. Azzurra Premariacco: "ti ammazzo", "ti accoltello con tutta la famiglia", "ti conviene andare via se no ti meno", "ti taglio la gola"; nonché per aver proferito le seguenti espressioni, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, nei confronti del sig. Lorenzo Bucovaz, calciatore tesserato per la A.S.D. Azzurra Premariacco: "se trovo Bucovaz adesso lo accoltello", "ti accoltello", "ti accoltello tuo fratello", "ti accoltello la coscia", "ti spacco i denti", "ci vediamo fuori te lo prometto, ti giuro che ti accoltello", "vengo a cercarti a casa"*;

3.- la **società A.S.D. Lavarian Morteian Esperia** per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, degli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Jimmy Samir Rosero Arboleda ed Alessandro Ietri.

La convocazione, il dibattimento e le conclusioni. Convocate le parti dinanzi al TFT per il giorno 6.04.2023, gli incolpati facevano tempestivamente pervenire alla segreteria del Tribunale territoriale, tramite il loro legale, memoria difensiva corredata di documentazione. All'udienza così fissata il collegio – vista l'istanza di differimento presentata dal medesimo legale che comunicava la sua impossibilità a presenziare a causa di sopravvenute e documentate ragioni di salute – ritenuto sussistere il legittimo impedimento che giustificava l'accoglimento di detta richiesta, pronunciava ordinanza di rinvio del dibattimento, con sospensione dei termini, all'11.05.2023; udienza alla quale comparivano: il dott. Luca Ricatto in rappresentanza della Procura Federale; i sigg. **Jimmy Samir Rosero Arboleda, Alessandro Ietri** nonché il sig. Arduino Pattaro, nelle sua qualità di Presidente **dell'ASD Lavarian Morteian Esperia**, tutti rappresentati ed assistiti dagli avv. Mattia Grassani presente personalmente unitamente al collega di studio avv. Luigi Carlutti.

Preso atto preliminarmente della dichiarazione resa dai deferiti, tramite il loro difensore, di non essere interessati a eventuali definizioni del procedimento ai sensi dell'art. 127 C.G.S. e udita la relazione veniva quindi aperto il dibattimento.

Acquisita, sempre in via preliminare e col consenso delle parti, tutta la documentazione allegata alla già richiamata memoria difensiva (ivi compresi i verbali delle dichiarazioni raccolte dal legale degli incolpati all'esito dell'attività investigativa da lui compiuta a norma degli artt. 391 bis e segg. c.p.p.) e dato quindi corso alla discussione, le stesse formulavano le seguenti conclusioni:

la P.F.: in accoglimento del deferimento:

5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Jimmy Samir Rosero Arboleda;

3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Alessandro Ietri;

500 euro di ammenda per la ASD LAVARIAN MORTEAN ESPERIA, a titolo di responsabilità oggettiva.

La difesa degli incolpati: respingere l'atto di deferimento in quanto improcedibile per violazione degli artt. 44 e 119 c. 7 C.G.S.; ammettersi, ai sensi dell'art. 60 C.G.S., le prove testimoniali indicate nella memoria difensiva datata 3.04.2023 e in ogni caso proscioglimento di tutti i deferiti per infondatezza del deferimento.

La motivazione. In fatto la vicenda trae origine da quanto accaduto al termine dell'incontro ASD Lavarian Morteian Esperia/ASD Azzurra Premariacco disputato il 22.10.2022 e valevole per il Campionato di Promozione S.S. 22/23, allorchè, stando a quanto dato testualmente leggere nel referto arbitrale *"a fine gara la società ospite ha ritenuto necessario chiamare una pattuglia dei carabinieri presso il campo da gioco, in quanto ritenevano che un loro calciatore (che dopo la fine della partita si trovava appena fuori dagli spogliatoi intento a pulire le scarpe da gioco – n.d.r.) avesse subito un'aggressione fisica da parte di un avversario, circa 10 minuti dopo il termine dell'incontro. Non avendo assistito al fatto, poichè già rientrato negli spogliatoi, ho rilasciato comunque i miei dati alla pattuglia dei carabinieri"*

Ricevuto il rapporto, il GS, *"ritenuto di non poter assumere, in ragione di quanto a disposizione del presente ufficio, alcun provvedimento sanzionatorio in relazione ai fatti così come riferiti in referto per non avere il direttore di gara avuto contezza diretta degli stessi"*, disponeva *"per il tramite della Segreteria del Comitato Regionale FIGC-LND la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali accertamenti di competenza"* (prov. in CU n. 42 SS 22/23).

Trasmessi gli atti alla P.F. quest'ultima dava il via alle indagini che si incentravano, oltre che sulla vicenda riferita dal direttore di gara, anche su altri episodi lamentati dall'ASD Azzurra Premariacco la quale, con sua successiva nota indirizzata all'organo inquirente, lamentava la condotta antisportiva tenuta dal calciatore Alessandro Ietri del Lavarian Morteian Esperia per le frasi minacciose (di cui al capo di incolpazione) da lui asseritamente rivolte, durante e dopo la gara, a due tesserati della società denunciante.

Acquisiti i rituali, l'attività di indagine si concretava nell'audizione di 7 tesserati dell'ASD Azzurra Premariacco, che in buona sostanza confermavano i fatti oggi contestati, e in quella dei due odierni deferiti che viceversa li negavano respingendo ogni loro responsabilità.

Notificato agli interessati avviso della conclusione delle indagini, l'organo inquirente dava seguito alla richiesta di audizione formulata dal Presidente dell'ASD Lavarian Morteian il quale, assistito dal suo legale, forniva una ricostruzione della vicenda totalmente diversa da quella descritta, con le loro deposizioni, dai tesserati dell'ASD Azzurra Premariacco e, a riprova di quanto sostenuto, oltre a produrre alcune foto raffiguranti i luoghi degli asseriti accadimenti, chiedeva venissero sentite alcune persone (tesserati e non della società sportiva da lui rappresentata) di cui si riprometteva, come poi fatto, di far avere, per essere acquisite agli atti, loro dichiarazioni su quanto avvenuto.

Così delineato il quadro probatorio la P.F. decideva di far luogo al deferimento di cui si discute e del quale la difesa degli incolpati chiede innanzitutto il rigetto, per improcedibilità, quale conseguenza della affermata inosservanza dell'art. 119 c. 7 C.G.S. secondo cui *"In caso di convocazione per audizione della persona sottoposta a indagini, l'atto di convocazione dovrà specificare che la stessa è persona sottoposta ad indagini e che ha diritto di essere assistita da persona di propria fiducia in sede di audizione"*. Ciò che pacificamente non è avvenuto nei confronti di **Rosero Arboleda** e dello **Ietri** la cui convocazione per essere sentiti dagli organi inquirenti non recava il detto avvertimento.

Secondo il patrocinio dei deferiti il mancato rispetto della richiamata disposizione inficerebbe l'intera attività di indagine traducendosi in una inammissibile violazione dei principi costituzionali di difesa (art 24) nonché del contraddittorio e del giusto processo (art. 111) *“che conformano l'Ordinamento di settore e che devono essere preservati nell'ottica di legittimare un'indagine”*. Violazione questa asseritamente ravvisabile anche nel mancato espletamento, da parte dell'organo inquirente, dell'ulteriore attività di indagine richiesta dal Presidente dell'ASD Lavarian Mortean Esperia in occasione della sua audizione.

Sicché, a norma dell'art. 44 C.G.S., che dispone che anche il processo sportivo deve uniformarsi ai suddetti principi, sarebbe lo stesso deferimento a doverne risentire e a doversi considerare travolto: sia perchè non sarebbe stata garantita l'attività difensiva ai soggetti destinatari dell'avviso che, diversamente, qualora avessero potuto avvalersi dell'assistenza di un difensore o comunque di un fiduciario, avrebbero col suo ausilio potuto contribuire alla ricostruzione di quanto realmente accaduto, valutare strategie e scelte difensive cui eventualmente far ricorso, indicare elementi di prova a loro scarico e compiere in definitiva tutto quanto ritenuto processualmente utile; sia perchè la P.F. non avrebbe approfondito, come invece dovuto, le sue indagini sentendo anche le persone che le erano state indicate dal Presidente dell'ASD Lavarian Mortean Esperia come informate sui fatti.

Posta in questi termini la tesi difensiva non può essere accolta.

Premesso che né Rosero Arboleda né Ietri hanno, in sede di audizione, reso dichiarazioni confessorie che possano in qualche modo condizionare il giudizio su quanto accaduto, rileva il collegio che a norma dell'art. 119 c 8 C.G.S. *“Gli atti eventualmente assunti in violazione della disposizione di cui al comma 7 sono inutilizzabili”*

E' lo stesso ordinamento sportivo, dunque, a prevedere espressamente quale sia la conseguenza del mancato avviso – al soggetto indagato chiamato a rendere dichiarazioni – del diritto di avvalersi dell'assistenza di un proprio fiduciario: quella cioè di non poter in nessuna maniera tener conto, a fini decisorii, dell'atto compiuto (*id est* verbali di audizione) e di quanto da essi risultante.

Se così è, è del tutto evidente che la sanzione prevista per l'inosservanza di quanto stabilito dall'art. 119 c 7 è destinata a influire unicamente sul piano probatorio escluso essendo che la stessa possa estendersi sino a colpire, come invece ritiene il difensore degli incolpati, l'intera attività di indagine, ivi compresi dunque tutti gli altri atti e documenti regolarmente raccolti.

Detto questo è ancora evidente che il mancato avviso di cui all'art. 119 c.7 C.G.S. non può considerarsi così grave da aver arrecato un *vulnus* irreparabile al sacrosanto diritto di difesa spettante agli odierni deferiti. Non solo perchè essi una volta ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini ben avrebbero potuto chiedere a loro volta (come fatto dal loro Presidente) di essere ascoltati nel rispetto delle regole stabilite dall'ordinamento sportivo, presentare elementi a discolta e compiere scelte processuali alternative, ma anche perchè nulla ha impedito agli stessi di raccogliere le prove a proprio scarico e di presentarle al collegio giudicante (che ne ha disposto l'acquisizione) al quale ovviamente è riservata ogni valutazione nel merito.

Neppure coglie nel segno la doglianza con la quale si imputa alla P.F. di non aver provveduto, dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, a convocare per l'audizione, le persone che il Presidente della società deferita aveva, con le sue dichiarazioni, chiesto che venissero sentite.

Sul punto è sufficiente richiamare la giurisprudenza della S.C. per la quale *“Il mancato espletamento da parte del Pubblico Ministero dell'attività di indagine richiesta dall'indagato ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. non è causa di nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio”* (v. Cass. Pen. 9.04.2009 n. 16908); nullità destinata a operare solo in caso di mancato interrogatorio richiesto dall'indagato o dell'omesso avviso, a lui spettante, della conclusione delle indagini preliminari (v. Cass. Pen. 9.04.2009 n. 16908 e Cass Pen. 25.03.2005 n. 17690).

Secondo la S.C. l'attività di indagine è in definitiva rimessa alla discrezionalità dell'organo inquirente che, non tenuto ad accogliere le richieste istruttorie avanzate dall'indagato, non incorre in alcuna nullità qualora non dia séguito alle istanze probatorie da costui avanzate, non essendo in tal caso ravvisabili violazioni dei principi costituzionali sanciti a salvaguardia del diritto di difesa e di quelli al contraddittorio e al giusto processo. Posto che tali principi devono essere "attuati" anche in ambito sportivo a norma dell'art. 44 C.G.S. non può dunque sostenersi – stando a quanto affermato dalla S.C. e in difetto di disposizioni interne in senso contrario – che la P.F. abbia contravvenuto ai detti precetti costituzionali per non avere compiuto, *post* avviso ex art. 123 C.G.S. (corrispondente a quello previsto dall'art 415 bis c.p.p. sulla cui falsariga è strutturato), quanto richiesto dalla difesa dell'ASD Lavarian Mortean Esperia.

Men che meno può sostenersi l'unidirezionalità delle indagini compiute dalla P.F. e che la stessa abbia nello specifico proceduto con superficialità al deferimento ignorando il materiale probatorio fornitole dal Presidente dell'ASD Lavarian Mortan Esperia. Nell'atto di deferimento si dà invero espressamente atto di aver esaminato la documentazione fornita dal sig. Pattaro: il che null'altro può significare se non che tale documentazione è stata opportunamente valutata ma non è stata ritenuta a tal punto decisiva e dirimente da indurre il Procuratore Federale a richiedere l'archiviazione per inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio non avendo egli al riguardo neppure l'obbligo di dar conto delle ragioni per cui ritenere alcune dichiarazioni maggiormente attendibili rispetto alle altre. Compito questo riservato invece all'organo giudicante.

Nè infine può trovare adesione l'argomento difensivo secondo cui, in presenza di testimonianze contrapposte, la P.F. avrebbe dovuto astenersi dal procedere al deferimento stante l'invasività che lo caratterizza. Ovvio infatti che a voler seguire tale tesi, ogni procedimento indiziario richiederebbe l'archiviazione.

Venendo quindi a esaminare il merito della vicenda ritiene innanzitutto il TFT di non accogliere l'istanza dei deferiti di ammissione della prova testimoniale in considerazione della già avvenuta acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese in sede di investigazioni difensive da quelle stesse persone che si vorrebbe venissero assunte dal collegio a norma dell'art. 60 C.G.S.. Ragioni di opportunità oltretutto di speditezza ed economia processuale inducono a ritenere del tutto superflua la prova richiesta che in definitiva si risolverebbe in una mera ripetizione al collegio di ciò che i dichiaranti hanno già detto.

Tanto premesso e con riferimento alla posizione riguardante Rosero Arboleda si osserva essere ben vero, come sostiene il suo legale, che alle testimonianze raccolte dalla P.F., confermate dell'episodio che allo stesso viene contestato (v. dep.ni di Daniele Bellin e Luca Rizzi), fanno da contraltare quelle raccolte dal deferito che negano l'assunto. Rispetto a queste ultime, per inciso, vale la pena precisare trattarsi di elementi di prova liberamente valutabili dal collegio ai sensi dell'art. 57 c. 1 non potendosi precludere alla difesa il concorso alla formazione della prova mediante produzione documentale, anche quando, detta produzione formalizzi delle "testimonianze" a discolpa (v. CGF, decisione 23.08.2012, C.U. n. 031/CGF s.s. 2012-2013).

Per cui l'averle acquisite agli atti senza opposizione da parte della P.F. in ordine al loro ingresso nel fascicolo e altresì in assenza di rilievi di sorta circa il loro contenuto intrinseco rende, come detto, non necessaria l'assunzione dei dichiaranti da parte del TFT.

Detto questo, è altrettanto vero tuttavia che anche i signori Alessio Battistig, Andrea Coden, Michelangelo Vittorelli e Andrea Del Zotto (persone presenti all'accaduto che hanno reso dichiarazioni alla difesa) ammettono esplicitamente esservi stato un contatto tra Rosero Arboleda e il Nardella ancorché essi tendano a ridimensionarne a portata parlando di "spintoni" e "spintonamenti" conseguenti alla reazione dell'odierno deferito avverso una espressione asseritamente di carattere discriminatorio a lui rivolta dall'avversario.

Sicché alcun credito può essere attribuito a Rosero Arboleda e al suo difensore i quali hanno escluso, in sede dibattimentale, la sussistenza di qualsiasi contatto fisico.

Si aggiunga che neppure le fotografie prodotte dai deferiti sono elementi in grado di smentire le dichiarazioni rese da Daniele Bellin e Luca Rizzi (persone sentite dalla P.F. che hanno riferito di un pugno sferrato da Rosero Arboleda ai danni del Nardella al di fuori degli spogliatoi) la posizione dei quali rispetto al punto in cui si sono venuti a trovare i due calciatori se non consentiva di sentire ciò che sia stato detto in quel frangente certamente non impediva loro di vedere ciò che stava avvenendo.

Detto questo a parlar chiaro e a consentire con tranquillante attendibilità la ricostruzione della vicenda concorrono le seguenti decisive circostanze:

a) l'“Annotazione di P.G.” redatta dai C.C. intervenuti sul posto nella quale si dà atto che “*Il viso dell'uomo (Nardella – n.d.r.) riportava una vistosa contusione caratterizzata da un ematoma a livello del proprio zigomo sinistro*”;

b) La fotografia in atti del volto del Nardella nella quale è ben visibile la tumefazione allo zigomo del suo occhio sx. Trattasi di foto sicuramente scattata in occasione dei fatti atteso che il Nardella risulta ancora indossare la maglietta di gioco.

c) La dichiarazione resa da Lorenzo Bucovaz il quale ha riferito che “*Nardella si era fermato all'esterno dello spogliatoio per pulire le scarpe. Dopo alcuni minuti rientrava nello spogliatoio con un evidente ecchimosi all'occhio sinistro*” Affermazione da cui si ricava che precedentemente il suo compagno di squadra non presentava segni di colpi che egli potesse aver subito durante la partita non avendo ad essi fatto cenno neppure i testi sentiti dalla difesa che, fermatisi a parlare col Nardella, li avrebbero, se già presenti, certamente notati e ne avrebbero dato conto. Nessuno poi ha mai fatto riferimento a scontri di gioco particolarmente duri che potessero aver interessato il volto del calciatore dell'Azzurra Premariacco.

d) L'essersi il Rosero Arboleda immediatamente allontanato dal posto quando sarebbe stato più logico, se nulla fosse successo, che egli vi fosse rimasto e, attesa l'immediata richiesta di intervento dei C.C. avesse aspettato l'arrivo della pattuglia per fornire la propria versione dei fatti e dare una sua qualche giustificazione al riguardo.

e) Il “*Verbale di Pronto Soccorso*” d.d. 23.10.2022 prodotto dal Nardella che, pur recando la data del giorno successivo a quello della partita, attesta la sussistenza di lesioni sicuramente compatibili con quelle immediatamente lamentate atteso l'esame obiettivo dei sanitari e la loro diagnosi di “*Contusione zigomale sinistra*” per la quale veniva emessa prognosi di guarigione di gg. 8.

Tali circostanze in uno con le prove orali raccolte risultano, a giudizio del TFT, determinanti per ritenere che il contatto fisico sicuramente avvenuto fuori dagli spogliatoi tra il deferito e il Nardella (col quale Rosero Arboleda aveva già avuto qualche screzio durante la gara nel corso della quale costui era stato anche espulso) non sia affatto consistito in semplici e modesti spintonamenti ma abbia avuto carattere ben più importante e rimarchevole non potendosi altrimenti spiegare le lesioni subite dal calciatore dell'Azzurra Premariacco se non con un colpo violento che lo ha attinto all'occhio sinistro.

Nè a escludere la sussistenza di tale colpo può essere utilmente invocata l'assenza, nella certificazione rilasciata al deferito dalla Procura della Repubblica a norma dell'art. 335 c.p.p., di iscrizioni di procedimenti penali a suo carico. Trattandosi nello specifico di lesioni volontarie lievi perseguibili a querela di parte, il fatto che Nardella non abbia ritenuto di presentare querela non può affatto significare che egli non le abbia subite. Tutto questo a tacer del vincolo di giustizia alla cui osservanza il danneggiato era comunque tenuto per cui, se avesse voluto agire rivolgendosi alla giustizia ordinaria, avrebbe dovuto preliminarmente ottenere l'autorizzazione da parte del competente organo federale (autorizzazione che, come risaputo, viene peraltro concessa in pochissimi e del tutto particolari casi). Men che meno può escludersi l'accaduto per il fatto che il Nardella abbia partecipato al c.d. terzo tempo: l'avervi egli partecipato trova infatti giustificazione nella contemporanea assenza alla fase conviviale di Rosero Arboleda.

Alla luce di quanto osservato, tenuto presente il principio per cui nei procedimenti di giustizia sportiva il valore probatorio sufficiente per affermare la commissione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (vedasi CONI, SS.UU., n. 13/2016; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022), il TFT ritiene dunque acquisiti, nel caso di specie, quegli indizi gravi, precisi e concordati che consentono di considerare raggiunta la ragionevole certezza (a livello del "più probabile che non") dell'effettiva commissione da parte di Rosero Arboleda dell'illecito a lui ascritto.

Non vi sono dubbi, poi, che per costante giurisprudenza, i comportamenti aggressivi – come nello specifico il pugno sferrato ad un avversario – che si verificano al di fuori dell'azione di gioco debbano essere considerati violenti (v. Corte sport. App., 10 marzo 2021, n. 109) e vadano inquadrati nell'alveo dell'art. 38 C.G.S. correttamente richiamato nel capo di incolpazione elevato a carico di Rosero Arboleda.

Acclarato un tanto, nella valutazione a fini disciplinari della reazione violenta da quest'ultimo posta in essere non può tuttavia trascurarsi l'indubbia incidenza causale avuta dalla provocazione che il collegio, altrettanto ragionevolmente, ritiene di dover ascrivere al Nardella per le espressioni offensive e incresciose da lui rivolte all'odierno incolpato incrociandolo fuori dagli spogliatoi e di cui occorre quindi doverosamente tener conto nella determinazione della sanzione.

Decisive in tal senso si rivelano le dichiarazioni dei dirigenti del Lavarian Morteau Esperia (raccolte dalla difesa di Rosero Arboleda e acquisite come detto agli atti) del cui contenuto (sul fatto cioè che il calciatore dell'Azzurra Premariacco si sia rivolto all'avversario con frasi deprecabili) non vi è motivo di dubitare stante la concordanza di tali testimonianze e la credibilità che – contrariamente a quelle rese da Daniele Bellin e Luca Rizzi che sostavano a distanza nella inevitabile confusione del dopo partita – può attribuirsi a chi si trovava molto vicino ai due calciatori e abbia dunque ben potuto sentir parlare il Nardella.

Sanzione equa per quanto riguarda Rosero Arboleda, considerati i limiti edittali stabiliti dall'art. 38 1° c. e l'attenuante della provocazione di cui all'art. 13 c. 1 lett. a del C.G.S., a lui concedibile per le ragioni sopra espresse, ritiene il collegio essere quella di 3 (tre) giornate di squalifica così determinate: p.b. giornate 5 di squalifica ridotte a 3 per la detta diminuzione.

Quanto alla valenza delle frasi provocatorie profferite da Nardella ritiene invece opportuno il TFT rimettere gli atti alla P.F. per un approfondimento in merito e per verificare se le stesse siano eventualmente suscettibili d'essere considerate discriminatorie.

Passando quindi all'esame della posizione concernente Alessandro Ietri reputa invece quest'organo giudicante che gli elementi raccolti a suo carico non consentano di ritenere raggiunto il limite probatorio del più probabile che non, al disotto del quale, come detto, non è possibile affermare l'esistenza di un illecito.

Convincenti per escluderne la sussistenza si rivelano al riguardo le argomentazioni prospettate dalla difesa dell'incolpato che ha tenuto previamente a sottolineare non solo l'assurdità per certi versi del contenuto delle minacce ascritte all'assistito (che appaiono invero all'evidenza enfatizzate e ingigantite nonché prive di senso logico per quanto riguarda il riferimento al fratello del Bucovaz) ma anche del fatto che le stesse possano essere state pronunciate nelle condizioni di tempo e di luogo descritte nel capo di incolpazione.

L'intervento prolungato dei C.C. giunti sul posto poco tempo dopo il termine dell'incontro porta invero ad escludere che in tale frangente in un contesto locale alquanto circoscritto lo Ietri possa aver tenuto la condotta infuriata che gli viene addebitata. Fosse vero il contrario è pacifico che la pattuglia presente presso il campo sportivo, seppur impegnata negli accertamenti riguardanti quanto avvenuto tra Rosero Arboleda e Nardella, si sarebbe inevitabilmente accorta di ciò che Ietri stava facendo non potendo passare inosservato un comportamento inconsulto caratterizzato da impeto, fragore e toni particolarmente accesi.

Nel qual caso i C.C. non avrebbero potuto neppure sottrarsi dal farne denuncia trattandosi di minacce aggravate a norma dell'art. 339 c.p.p. in quanto commesse nel corso di manifestazione in luogo aperto al pubblico per le quali era "*ratione temporis*" prevista la perseguibilità d'ufficio.

Così come se fosse vero ciò che viene mosso all'incoltato resterebbe tutta da spiegare la ragione della partecipazione (per di più protratta) del Ciriaco (egli pure asseritamente destinatario delle minacce) al c.d. terzo tempo unitamente a colui che l'avrebbe gravemente minacciato.

A tali considerazioni si aggiunga l'impossibilità, nella contrapposizione delle dichiarazioni testimoniali e in assenza di dati sicuri e oggettivi, di dare preferenza alle deposizioni raccolte dalla P.F. piuttosto che a quelle assunte dalla difesa alle quali, essendo l'assunzione dei dichiaranti avvenuta nel rispetto delle regole stabilite dalle disposizioni del c.p.p. in materia di investigazioni difensive deve essere attribuito pari valore rispetto alle prime.

Da ultimo si osserva che a sfavore della tesi accusatoria milita pure la mancata segnalazione, nell'immediatezza, all'arbitro e/o ai C.C. intervenuti, di presunte minacce profferite da Ietri; minacce portate a conoscenza della P.F. in maniera discutibile e poco persuasiva (dopo che tra le due società era sorta anche una polemica mediatica) solo in un secondo momento tramite la comunicazione con cui l'ASD Azzurra Premariacco invitava l'organo inquirente a compiere accertamenti anche su questo aspetto.

Per tali ragioni il TFT ritiene che il deferimento nei confronti di Alessandro Ietri non possa trovare accoglimento.

Alla declaratoria di responsabilità di Jimmy Samir Rosero Arboleda consegue quella, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'ASD Lavarian Mortean Esperia, ai sensi dell'art. 6, comma 2, C. G. S., per la condotta violativa ascritta al proprio tesserato. Tenuto conto della complessiva richiesta formulata dal rappresentante della P.F., dell'avvenuto proscioglimento del calciatore Alessandro Ietri e della diminuzione applicata a Rosero Arboleda, sanzione congrua e proporzionata al caso si ritiene essere quella di € 200 di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al Sig. Jimmy Samir Rosero Arboleda, ritenuta la responsabilità dello stesso e tenuto conto della attenuante della provocazione, gli commina la squalifica di 3 (tre) giornate;
- quanto al Sig. Alessandro Ietri, ritenuti non provati i fatti di cui al deferimento, lo proscioglie da ogni addebito;
- quanto alla ASD LAVARIAN MORTEAN ESPERIA, ritenuta la responsabilità oggettiva della stessa per i fatti ascritti al solo tesserato Jimmy Samir Rosero Arboleda, le irroga l'ammenda di euro 200 (duecento/00).

Trasmette gli atti del procedimento alla Procura Federale, affinché verifichi l'eventuale sussistenza di frasi dal contenuto discriminatorio, rivolte nei confronti del deferito Jimmy Samir Rosero Arboleda.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio la presente decisione e, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

IL SEGRETARIO

Marcello FANIGLIULO

IL DELEGATO PROVINCIALE

Antonio BRUNO

Pubblicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Udine il 01/06/2023.